



AFeVA Emilia Romagna
Associazione Familiari e Vittime Amianto
Sede: Via Marconi, 69
40122 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale 91374850377

**Verbale V Assemblea Ordinaria dei soci della
"Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto Emilia Romagna"
"AFeVA Emilia Romagna"
con sede in Bologna, via Marconi, n. 69.**

a seguire verbale Direttivo AFeVA ER

L'anno 2019 il giorno 16, del mese di Marzo, alle ore 9.30 c/o via Azzogardino, 44 a Bologna, si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea Ordinaria dei soci finalizzata all'elezione del direttivo dell'associazione e del programma delle attività per l'anno 2019, alla quale hanno partecipato **34 soci, e come da verbale con firme allegato:**

ALBANESE GIOVANNINO, BAIOCCHI MARCO, BARDOLESI NOELLA, BARIGOZZI FRANCESCO, BERSANI ALFREDO, BIANCHI IVANO, BIANCHI PAOLO, BRANDELES NADIA (ARTECITTA'), CANDINI WALTER, ANDREA CASELLI, CICCHELLI NANDO, CIPOLLI BARBARA, CORRADINI CLAUDIO, CRISTOFORI IDRIS, SILVANO DE MATTEO, FERRETTI FRANCESCA, GIBERTI LEA, LABBRI ROMANO, LUSUARGHI ENNIO, MANDRIOLI DANIELE, MANGIONE STEFANIA, MARCHETTI ANDREA, MAIOCCHI CIRO, ANTONIO MATTEO, MILENA PARESCHI, PENDOLI LORIS, POLETTI GIOVANNI, SALA ORIETTA, SASSI GIULIANO, UGLIANO PAOLA, VACIRCA SALVATORE, MARCO VALDISERRA, VASCONI DAVIDE, ZAZZARONI ROMEO.

La presidenza dell'Assemblea è composta dai/dalle Sig./re Andrea Caselli e Orietta Sala.

L'Assemblea si è aperta con la relazione del Tesoriere dell'Associazione Milena Pareschi che ha presentato i dati relativi al Bilancio consuntivo 2018 e lo stato del tesseramento.

Si è proceduto alla relazione dei Sindaci Revisori dei conti presentata da Giuliano Sassi che assieme al bilancio consuntivo, sono stati approvati all'unanimità; a seguire la deliberazione relativa alla quota tessera per l'adesione a socio dell'Associazione per l'anno 2020, che è stata confermata al costo di **10€** col voto unanime dei soci presenti.

Relazione introduttiva del Presidente Andrea Caselli in merito al focus politico in discussione, che contemplava vari aspetti, quali vertenza nazionale Amianto, Previdenza e riforma Fondo Vittime Amianto, Salute e Bonifiche.

A seguire gli interventi di Claudio Iannilli (Responsabile Amianto CGIL Nazionale), Nicola Pondrano (Consiglio di Amministrazione Fondo Vittime Amianto), Silvino Candeloro (INCA Nazionale), e dei parlamentari: On. Alberto Zolezzi (M5s – Commissione Ambiente) e On. Luca Rizzo Nervo (PD – Commissione Affari Istituzionali delegato da On. Debora Serracchiani PD – Commissione Lavoro).

In successione gli interventi degli ospiti: Dr. Antonio Romanelli (Responsabile COR-RENAM Reggio Emilia), Giuliana Busto (Presidente AFEVA Casale Monferrato) Bruno Pesce (Resp. Sanità di AFeVA Casale Monferrato, Adriano Albonetti (Cabina di Regia Piano Amianto Regione ER) e degli iscritti AFeVA: Ciro Maiocchi, Ivano Bianchi, Paola Ugliano e Orietta Sala.

L'Assemblea dei soci APPROVA e condivide il contenuto del Documento conclusivo proposto, proposto dal Direttivo del 6 marzo 2019 (presente nella carpetta di lavoro).

Al termine della discussione è stato inoltre illustrata all'Assemblea dei soci la delibera per le modificazioni allo Statuto dell'Associazione, nelle parti soggette a modifica in seguito all'adeguamento alla normativa vigente e dopo revisione regionale.

E' proposta la conferma per l'Organo di Controllo/Revisori dei conti (come da modifiche statutarie) nelle persone di : Massimo Vaggi, Liliana Tavolari, Giuliano Sassi, e dei sindaci supplenti: Annibale Viappiani, Federica Baiesi

A seguire l'elezione del nuovo Direttivo dell'Associazione composto dalle seguenti persone: **ANDREA CASELLI, SILVANO DE MATTEO, ANTONIO MATTEO, DAVIDE VASCONI, MILENA PARESCHI, FAIS SALVATORE, GIOVANNINO ALBANESE, MARCHETTI ANDREA, IDILIO GALEOTTI, ROMEO ZAZZARONI, CIPOLLI BARBARA, GAIA STANZANI, CIRO MAIOCCHI, FRANCESCO BARIGOZZI, MARCO VALDISERRA, GENNARO CARDONE.**

(SONO CONSERVATI 4 POSTI DA DESIGNARE A CURA DEI COMITATI TERRITORIALI NON ANCORA COSTITUITI E DA COMUNICARE AL DIRETTIVO, CON INSERIMENTO IMMEDIATO).

L'Assemblea dei soci vota all'unanimità, le modifiche allo Statuto con relativa delibera, la conferma dell'organo di controllo/revisori dei conti e la proposta dei componenti il Direttivo.

Verbale Direttivo

Sono presenti:

ANDREA CASELLI, SILVANO DE MATTEO, ANTONIO MATTEO, DAVIDE VASCONI, MILENA PARESCHI, GIOVANNINO ALBANESE, MARCHETTI ANDREA, ROMEO ZAZZARONI, CIPOLLI BARBARA, CIRO MAIOCCHI, FRANCESCO BARIGOZZI, MARCO VALDISERRA.

Sono assenti tra i componenti il direttivo Sig.ri/re Gennaro Cardone, Salvatore Fais, Idilio Galeotti, Gaia Stanzani.

Sono quindi presenti 12 membri del Direttivo, e la seduta è valida.

Il Direttivo uscente avanza la proposta di conferma delle cariche di Presidente: Andrea Caselli e Tesoriere: Milena Pareschi, e l'elezione del Segretario dell'Associazione: proposta la candidatura di Barbara Cipolli.

L'Assemblea dei soci all'unanimità dei presenti approva le cariche proposte per il mandato quadriennale:

Presidente: Andrea Caselli (al secondo Mandato), Tesoriere: Milena Pareschi (al secondo mandato), Segretario: Barbara Cipolli (al primo mandato); nomine accettate dai candidati.

L'Assemblea si scioglie alle ore 13.30.

Per la presidenza dell'Assemblea

Orietta Sala

Orietta Sala

Andrea Caselli

Andrea Caselli

La Segretaria

Barbara Cipolli

Barbara Cipolli

AFeVA Emilia-Romagna
Associazione Familiari e Altimo Aniano
Sede: Via Marconi 69
40122 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale 91374860377

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
Registrato 24/4/2019 Serie 3 al N. 1872
Pagato €
(Euro) *ESMIE*



Il Funzionario
Carolina Palombara

*FIRMA IN DELEGATA
DIREZIONE PROVINCIALE
MARIA ROSA CIVOLINI*

Dispositivo per la votazione delle modifiche statutarie.

La 5^a Assemblea Ordinaria degli Istituti AFeVA Emilia Romagna approva le modifiche allo Statuto sotto riportate (evidenziate in rosso/giallo nel testo), sulla base della proposta avanzata dal Comitato Direttivo, al fine di adeguarli alle nuove Norme di Legge ed in particolare:

al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n° 106",

al Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n° 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117"

e tenendo conto della Circolare Ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, con oggetto "Codice del terzo settore. Adeguamenti statuari".

Impegna il Presidente a comunicare il nuovo statuto a tutti i soggetti pubblici interessati, ed a pubblicarlo sull'Albo dell'Associazione.

La nuova dicitura dell'Associazione che comprende l'acronimo A.P.S. (Associazione di promozione sociale), dovrà essere riportata in tutte le pubblicazioni, la carta intestata, il timbro dell'Associazione, (di nuova pubblicazione), fatti salvi i materiali pubblicati prima della decisione dell'Assemblea, che saranno utilizzati fino ad esaurimento.

* APPROVATO ALL'UNANIMITÀ



1 ALLEGATO ALL'ATTO N. 1872 DEL 24/4/2019
SERIE 3

AFeVA Emilia-Romagna
Associazione Famiglie e Vittime Amianto
Sede: Via Marconi, 69
40122 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale 091374850377

Il Funzionario
Carolina Polombi

FIRMA IN DELEGATA DEL
PRESIDENTE PROVINCIALE
MARIA RITA CIVOLANI

In appendice l' Atto Costitutivo dell'associazione ed il logo dell'associazione

Nota : l'acronimo "APS" sta per "Associazione di Promozione Sociale"

5

STATUTO

della

**"ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELL' AMIANTO EMILIA
ROMAGNA APS"**

10

AFeVA EMILIA ROMAGNA APS

15

AFeVA Emilia-Romagna
Associazione Familiari e Vittime Amianto
Sede: Via Marconi, 69
40122 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale 91374860377

TITOLO I

Disposizioni generali

20

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L' AFeVA Emilia Romagna APS – Associazione Familiari e Vittime dell'Amianto Emilia Romagna APS – è costituita su iniziativa della CGIL Emilia Romagna e di famigliari e vittime dell'Amianto come associazione di promozione sociale, nello spirito della Costituzione Italiana, nel
25 rispetto del Codice Civile, della Legge 7 dicembre 2000, n° 383 e della Legge Regionale 9 dicembre 2002, n° 34

L'AFeVA Emilia Romagna APS è una associazione autonoma e indipendente.

Gli scopi, i contenuti e la struttura dell'AFeVA Emilia Romagna APS sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia. Tali principi consentono l'effettiva partecipazione degli
30 associati.

L'Associazione ha sede legale in Bologna, in Via Marconi, 69.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Bologna non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

35

ART. 2 - SCOPI E OBIETTIVI

L'AFeVA Emilia Romagna APS è un'associazione apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, non ha fini
40 di lucro, opera per il pieno rispetto e per la tutela dei diritti civili e dei diritti umani in modo pacifista e non violento con finalità di solidarietà sociale.

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del
45 D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, prevalentemente a favore degli associati e di terzi **finalizzate alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.**

Essa opera anche attraverso la collaborazione con altre associazioni ambientaliste, del volontariato e della promozione sociale, per la difesa e tutela dell'ambiente e della salute pubblica, in piena autonomia rispetto alle istituzioni e alle organizzazioni politiche.

Collabora, attraverso lo strumento della convenzione, con le strutture dell'organizzazione sindacale confederale e di categoria che si battono per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e con il patronato INCA per sviluppare iniziative anche di carattere vertenziale e legale.

55 Essa fa riferimento al patrimonio di conoscenze e di esperienze accumulate nell'ambiente medico-scientifico che ha sviluppato ricerche e studi sui danni alla salute causati dall'amianto/asbesto ed altri agenti cancerogeni e mutageni.

Si confronta con le istituzioni sugli obiettivi dell'associazione.

E' contro ogni concezione dello sviluppo come mera crescita quantitativa esclusivamente
60 finalizzata al profitto, e che come tale prescinda dalla tutela della salute e dell'ambiente e dal rispetto dei lavoratori e dei cittadini, e in tal modo escluda dai suoi presupposti primari il diritto alla salute e la tutela individuale e collettiva, oltre che la salubrità ambientale.

L'Associazione fa propri gli obiettivi concernenti la salute stabiliti per tutti

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a partire dai primi due principi enunciati dalla stessa
65 Costituzione:

1. La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e il benessere sociale non consiste solo in un'assenza di malattia o d'infermità.
2. Il possesso del migliore stato di salute possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizione
70 economica o sociale.

L'Associazione per il perseguimento dei propri scopi intende svolgere le seguenti azioni:

- a) attivare azioni di promozione e sensibilizzazione per ottenere la rimozione dell'amianto (o
75 asbesto) e degli altri agenti cancerogeni e mutageni dai processi produttivi e dall'ambiente;
- b) intraprendere ogni azione finalizzata ad aiutare e sostenere i soci, e più in generale, lavoratori e cittadini, singoli o associati, esposti ed ex esposti amianto, alla ricostruzione della anamnesi lavorativa e della esposizione diretta o indiretta alle fibrille di amianto e/o ad altre sostanze cancerogene e mutagene, anche attraverso colloqui di sostegno, sia in ambito medico e legale che sul
80 piano giuridico;
- c) la messa al bando dei cosiddetti "sostituti dell'amianto" laddove non sia dimostrata chiaramente la loro innocuità;
- e) promuovere la conoscenza della legge n. 257/92, della normativa di attuazione e dei successivi provvedimenti di legge, finalizzata alla sua attuazione; perseguire l'adeguamento di tale normativa
85 rispetto ai dati epidemiologici, igienico-ambientali e al progresso tecnico - scientifico della medicina e della sorveglianza sanitaria;
- f) attivare azioni che portino alla rapida approvazione e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Amianto presentato nel 2013;
- g) adoperarsi affinché il quadro legislativo definisca in modo chiaro un quadro legislativo nazionale, europeo e internazionale per l'abolizione dell'amianto, asbesto e sostanze cancerogene e mutagene e,
90 anche attraverso l'organizzazione di eventi nazionali ed internazionali, la definizione delle strutture e degli organi di controllo, la realizzazione delle bonifiche dei siti contaminati;
- h) l'applicazione di quanto stabilito dalla normativa istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale rispetto all'Inail;
- 95 i) La valorizzazione del patrimonio di conoscenze ed esperienze accumulate nell'ambito medico scientifico per promuovere politiche di prevenzione, diagnosi precoce e cura;
- l) Concordare con il sistema della pubblica istruzione programmi didattici tesi a diffondere la conoscenza del problema amianto, della tutela della salute e sicurezza.

L'AFeVA Emilia Romagna APS opera prevalentemente in Emilia Romagna. L'Associazione può operare anche su tutto il territorio Italiano.

105 L'AFeVA Emilia Romagna APS è attivamente e concretamente impegnata nella difesa del diritto alla salute dei lavoratori e dei cittadini, sollecita le istituzioni e gli enti competenti anche attraverso l'elaborazione di analisi e proposte e con azioni tese alla salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente e a prevenire e/o ridurre il degrado degli ambienti di vita e di lavoro da ogni forma di inquinamento:

110 Si batte quotidianamente per ottenere giustizia ed equità sociale e per attuare una condivisa, coordinata, efficace e incisiva azione di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

115 Tutela i diritti costituzionalmente garantiti ai soci, e più in generale ogni cittadina e a ogni cittadino, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori, opponendosi ogni qualvolta questi diritti siano lesi e, in primis, il diritto alla salute (ex art. 32 Costituzione) e il diritto all'ambiente (ex art. 9 Costituzione), con azioni concrete attraverso la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche, nonché con il ricorso all'Autorità Giudiziaria ogni volta che tali diritti siano violati.

120 E' impegnata nella realizzazione di una costante e capillare campagna di informazione e formazione, statica e itinerante, leale e di qualità finalizzata alla sensibilizzazione delle istituzioni, dei lavoratori e dei cittadini su ogni fronte relativo al problema amianto e dei suoi sostituti di analoga nocività e degli altri agenti cancerogeni e mutageni

125 L'Associazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività connesse agli scopi sociali, nonché tutte le attività accessorie in quanto integrative, purchè nei limiti consentiti dalla legge. Al fine di svolgere le proprie attività, l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali, spontanee e gratuite dei propri associati.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità, sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 4 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

135 L'Associazione si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari tesi ad accertare le responsabilità per i danni provocati ai soci, lavoratori ed ex-lavoratori, ai cittadini ed all'ambiente dovuti all'amianto o ad altre sostanze cancerogene.

La Costituzione di parte civile avverrà tramite il Presidente o, su delega del Presidente, il Segretario.

ART. 5 - COORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione promuove il coordinamento in rete e di movimento con altre organizzazioni aventi analoghe finalità e associazioni di tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente a
145 carattere nazionale e internazionale con le quali sono condivisibili finalità e percorsi comuni.

TITOLO II - Soci

ART. 6 - ISCRIZIONE

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a realizzarli.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alla normativa vigente tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale, al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non è rimborsabile.

Sono previste due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.

- **Soci effettivi:** coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione e hanno ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dalla delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

A versamento avvenuto, il nominativo dell'associato è iscritto nel libro soci a cura del tesoriere.

L'ammontare della quota annuale è fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa;
- c) dimissioni;
- d) esclusione

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

200 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

205 Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione.

210 Tutti i soci hanno diritto di voto.

ART. 8 - DOVERI DEI SOCI

215 Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle disponibilità personali .

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle linee programmatiche emanate.

220

ART. 9 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

225 Il socio può recedere dall'Associazione mediante dichiarazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

230 Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dagli art. 6 e 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale dall'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo e-mail o lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

235 Il socio, contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione, con lo stesso mezzo, può fare ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Presidente; sul ricorso decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

L'eventuale conferma dell'esclusione deve essere comunicata dal Presidente, deve contenere le motivazioni di tale esclusione e deve essere comunicata al socio escluso.

240 I Soci receduti, esclusi e/o dimissionari, che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

245

TITOLO III - Sulla comunicazione

APeVA Emilia-Romagna
Associazione Famiglie e Individui Amianto
Sede: Via Garibaldi, 63
40122 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale 01374850377

ART. 10 - COMUNICAZIONE INTERNA DELL'ASSOCIAZIONE

250 Salve le deroghe previste dal presente Statuto, il socio riconosce ed accetta quale mezzo di comunicazione diretta tra Associazione e soci la Mailing-List espressa in chiaro.

Il socio riconosce e accetta che l'indirizzo e-mail indicato dal socio stesso nella scheda richiesta di adesione alla AFeVA Emilia Romagna APS sarà iscritto alla Mailing List dell'AFeVA Emilia Romagna APS e che il medesimo costituisce domicilio eletto del socio.

255 Il socio riconosce e accetta di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell'associazione allo stesso indirizzo e-mail e si assume la responsabilità di assicurarne il corretto funzionamento.

Il socio riconosce e accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività della Associazione trasmessa tramite Mailing List dell'Associazione si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server della Mailing List dell'Associazione (tramite Posta Certificata).

260 Il Consiglio Direttivo stabilisce con proprio regolamento le procedure e misure di sicurezza idonee a garantire l'identità del mittente e l'integrità del contenuto della comunicazione.

ART. 11 - ALBO della AFeVA Emilia Romagna APS

I soci riconoscono e accettano quale Albo dell'AFeVA Emilia Romagna APS il sito web appositamente creato e approvato dal Consiglio Direttivo.

270 Tale Albo rappresenta il mezzo con cui l'Associazione rende pubblica la propria attività e le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello Statuto.

Copia cartacea verrà comunque affissa presso la sede legale e/o amministrativa dell'Associazione.

275

TITOLO IV - Organi dell'AFeVA Emilia Romagna APS

ART. 12 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'AFeVA Emilia Romagna APS sono:

- 285 - L'Assemblea dei soci (art. 13);
- Il Consiglio Direttivo (art.14);
- Il Presidente (art.16)
- Il Segretario (art. 17)
- Il Tesoriere (art.18)
- 290 - L'Organo di controllo/Il Collegio dei Revisori dei Conti (art.19)
- I Comitati Territoriali (art. 15);

Tutte le cariche sociali sono assunte per la durata di quattro anni e assolte a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

295

300

ART. 13 - L'ASSEMBLEA

305 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci
fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi
ne fa le veci, mediante:

Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati privi di posta elettronica o via e-
mail almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

Avviso affisso nei locali della Sede almeno 15 giorni prima.

310

E' presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio
Direttivo.

315

Deve inoltre essere convocata

a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

b) quando la richiede almeno un quinto dei soci in regola con il versamento della quota
associativa.

320 La richiesta va presentata in forma scritta con lettera semplice o tramite e-mail al Presidente,
il quale dovrà convocare l'Assemblea non oltre trenta giorni successivi.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si
tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

325 E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare lo
scioglimento
dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi

330 L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

a) elegge il Consiglio Direttivo;

b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

335 c) approva il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo annuale ed il rendiconto predisposti
dal Consiglio Direttivo;

d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

f) approva il programma annuale dell'Associazione.

340 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e
la qualità delle stesse o quando l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni relative alla elezione delle cariche sociali, se richieste da almeno 1/5 dei
presenti all'assemblea si svolgono a scrutinio segreto.

345 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto a cura del Segretario o, in sua assenza, da un componente del direttivo appositamente nominato dal Presidente.

350 Il verbale viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da chi ha curato la verbalizzazione ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Consiglio Direttivo nella sede legale dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Per le riunioni assembleari che si effettuano in via telematica valgono le stesse regole di rappresentanza.

355 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

L'assemblea straordinaria:

360 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, in terza convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

365 Essa:

a) approva eventuali modifiche allo Statuto;

370 b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio secondo le previsioni dell'art. 24 del presente statuto, ad altra associazione di promozione sociale/di volontariato operante in identico o analogo settore, al Fondo Nazionale delle Vittime dell'Amianto o a progetti pubblici promossi dagli Enti Locali coerenti con le finalità dell'associazione.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

375

Art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

380 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci. L'assemblea dei soci ne deciderà il numero, fino ad un massimo di 20 membri, garantendo almeno 1 rappresentante per ogni Comitato Territoriale costituito e da essi designato.

E' l'organo amministrativo dell'Associazione.

385 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

390 1. Elegge nel suo ambito il Presidente.

2. Elegge il Segretario.

3. Elegge il Tesoriere.

4. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

5. Delibera l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti indicandone espressamente gli stessi nel bilancio sociale;

395 6. Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

7. Entro il 31 marzo elabora il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente dal quale risultano i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e l'eventuale bilancio preventivo relativo all'anno solare in corso accompagnati da una relazione sulla situazione dell'Associazione;

8. Entro il 30 aprile sottopone i bilanci all'approvazione dell'Assemblea,

400 previa pubblicazione degli stessi, unitamente alla relazione, nell'Albo dell'Associazione almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'Assemblea;

9. Delibera gli impegni di spesa dei fondi dell'Associazione;

10. Si attiene alle regole previste nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni dell'Assemblea;

405 11. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;

12. Ammette i nuovi soci ;

13. Esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

410 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 15 - I Comitati Territoriali

Possono costituirsi i Comitati Territoriali nei seguenti territori:

415 Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Parma, Piacenza.

1 Comitati territoriali attraverso l'Assemblea dei Soci del territorio designano il Coordinatore del comitato territoriale che fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione (Art. 14).

420 I Comitati territoriali possono dare vita a Sportelli Amianto le cui finalità e funzionamento sarà definito dal Regolamento, e che in sintesi daranno assistenza e forniranno tutte le informazioni utili ai soci e più in generale ai lavoratori ed ex lavoratori esposti ed ai cittadini sulle tematiche dell'amianto.

I Comitati territoriali hanno autonomia operativa sul loro territorio nell'ambito delle linee di indirizzo decise dall'Associazione, essi presentano al Consiglio Direttivo i progetti e i relativi costi preventivati.

425

ART. 16 - IL PRESIDENTE

430

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

435 È eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali, nei limiti stabiliti dalle delibere del Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei Soci, con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

440 Nomina, nell'ambito del Consiglio Direttivo il vice-presidente.

Cura in accordo con il Tesoriere i rapporti di conto corrente e di deposito di denaro postali e bancari; le relative movimentazioni e/o pagamenti, sono disposte con firma congiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.

445 Il Presidente Pro Tempore è delegato ad apportare al presente Statuto e/o all'atto costitutivo le modifiche, soppressioni ed aggiunte formali, dovute al rispetto delle leggi e coerenti alle finalità

sancite dall'Atto Costitutivo e dello Statuto stesso, richieste dalla competente autorità.

ART. 17 - IL SEGRETARIO

450 E' eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato .

Su delega del Presidente può rappresentare l'Associazione in giudizio.

Svolge unitamente al tesoriere un ruolo di raccordo con i soci.

455 Redige i verbali e cura la pubblicazione degli atti nell'Albo della l'Associazione.

Coordina un Comitato di Redazione composto da soci che si impegnano a titolo gratuito nella gestione operativa di tutte le pubblicazioni sul sito web dell'Associazione.

Cura il Bollettino dell'Associazione da pubblicare sul sito web ed eventualmente in via cartacea.

460

ART. 18 - IL TESORIERE

465 E' eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato.

Riscuote le entrate e provvede ai pagamenti e all'invio delle tessere ai soci, redige il bilancio economico preventivo e consuntivo e li sottopone alla preliminare valutazione e firma del Consiglio Direttivo il quale li presenterà all'approvazione dell'Assemblea, cura la tenuta dei libri contabili, conserva i documenti giustificativi, verifica che ogni spesa sia effettuata previa
470 autorizzazione del Consiglio Direttivo, custodisce il patrimonio dell'Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative annue e alla relativa registrazione nel libro dei soci.

Cura in accordo con il Presidente i rapporti di conto corrente e di deposito di denaro postali e bancari; le relative movimentazioni e/o pagamenti, sono disposte con firma congiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.

475 Cura, unitamente al segretario, l'aggiornamento del database dei soci e della Mailing List.

ART. 19 - ORGANO DI CONTROLLO /COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

480

L' Organo di controllo/Collegio dei Revisori dei Conti è la struttura interna, volontaria di cui si dota l'Associazione al fine di svolgere il ruolo di vigilanza sul rispetto delle leggi e dello Statuto dell'Associazione, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

485 Si compone di tre membri + due supplenti, eletti dall'Assemblea contestualmente all'elezione degli altri organi statutari.

Ai sensi degli art. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3luglio 2017, n° 117 e s.m., nel caso che siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dai rispettivi commi a), b), c), dovrà essere nominato un organo di controllo/revisore dei conti o una società di revisione legale iscritti
490 nell'apposito registro.

TITOLO V - Risorse economiche e bilancio

495

ART. 20 - I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

500

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, eredità, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- 505 - dai contributi dell'Unione europea, dello Stato, regioni, enti locali o organismi pubblici;
- da prestazioni di servizi convenzionati;
- da iniziative promozionali;

510

Il Consiglio Direttivo dovrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto, il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

515

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

520

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 21 - BILANCIO

525

L'esercizio sociale è compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Presidente e dal Tesoriere, verificati e controfirmati dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

530

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

535

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede legale e/o amministrativa dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere richiesto e consultato da ogni associato in regola con il versamento della quota associativa.

L'eventuale bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

540

L'eventuale bilancio preventivo è depositato presso la sede legale dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere richiesto e consultato da ogni associato in regola con il versamento della quota associativa.

L'assemblea di approvazione dell' eventuale bilancio preventivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

545

TITOLO VI - Modifiche allo statuto e disposizioni finali

550

ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE

Fatta salva la delega di cui all'articolo 16 al Presidente Pro Tempore ad apportare al presente
555 Statuto e/o all'atto costitutivo le modifiche, soppressioni ed aggiunte formali dovute al rispetto delle leggi e coerenti alle finalità sancite dall'Atto Costitutivo e dello Statuto stesso, richieste dalla competente autorità, questo statuto è modificabile con le procedure previste dall'art. 13 del presente Statuto, in conformità delle disposizioni di Legge.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con lo spirito che
560 ne ha determinato la costituzione originaria e con la Legge italiana.

ART. 23 - DURATA

565

L'AFeVa Emilia Romagna APS ha durata fino al raggiungimento degli scopi che si prefigge, e comunque fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

570

ART. 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

575 Nella impossibilità di ottenere i $\frac{3}{4}$ degli associati votanti, dopo la terza convocazione consecutiva, distanziate di almeno 15 giorni, con all'ordine del giorno lo scioglimento dell'associazione l'associazione potrà essere sciolta con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei votanti.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

580 La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale/di volontariato operante in identico o analogo settore, al Fondo Nazionale delle Vittime dell'Amianto o a progetti pubblici promossi dagli Enti Locali coerenti con le finalità dell'associazione, previa richiesta di parere all'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della legge 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

585

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Regolamento, di cui le convenzioni sono parte integrante, è un documento attuativo
590 predisposto dal Consiglio Direttivo, discusso ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci contenenti la specifica delle procedure di attuazione delle disposizioni statutarie non espressamente codificate nello Statuto e per garantire il buon funzionamento della Associazione. E' approvato a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea e in regola con il pagamento

595 delle quota sociale. Il Regolamento è autoritativo per quanto non espressamente regolamentato dallo Statuto e definito nell'atto costitutivo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rimanda al codice civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale ed alla disciplina delle attività di promozione sociale dettata dalla legge 7 dicembre 2000, n° 383 e dalla legge regionale 9 dicembre 2002, n° 34.



2. ALLEGATO ALL'ATTO N. 1872 DEL 24/4/2019
PAG. 3

Il Funzionario
Carolina Colombi

FIRMA SU DELEGA DEL
DIRETTORE PROVINCIALE
PURA ALLA CIVOLAN

APeVA Emilia-Romagna
Associazione Familiare Vittime Amianto
Sede: Via Marconi, 69
40122 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale 91374850377

